

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA

Napoli, 23 luglio 2021

Oggetto: Misure di prevenzione del contagio da Covid-19 nello svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale di Napoli e gli Uffici del Giudice di Pace del circondario – Proroga stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Decreto n. 217/2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letta la normativa primaria, avente ad oggetto le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, per ultimo, il decreto legge, in corso di pubblicazione, adottato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2021, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre p.v. le disposizioni di cui all'art. 221 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, e di cui ai commi da 2 a 9-ter dell'art. 23 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020;

Letta la normativa regolamentare adottata in attuazione dei decreti legge, come modificati dalle relative leggi di conversione;

Rilevato che, stante la vigenza della normativa nazionale e regionale emanata a tutela della salute, permane in capo al Dirigente dell'Ufficio il dovere di garantire il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni imposte con i decreti emanati da questa Presidenza;

Ritenuto opportuno, data l'attuale situazione epidemiologica e attesa l'eterogeneità dei settori in cui viene espletata l'attività giudiziaria e delle relative problematiche, prorogare le disposizioni di cui al decreto n. 140 del 06 maggio 2021 di questa Presidenza, con la riserva di adozione di ulteriori interventi in coerenza con il mutamento del quadro epidemiologico; Letta la nota (prot. 10014-U) di questa Presidenza del 27 ottobre 2020, avente ad oggetto il richiamo all'osservanza delle norme precauzionali;

Lette le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 4 novembre 2020 (prot. 15146/2020);

dispone

che a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, <u>e fino 31 dicembre 2021</u>, termine fissato dal decreto legge del 22 luglio 2021, in corso di pubblicazione, siano adottate le seguenti modalità organizzative, con contestuale revoca delle diposizioni contenute nei



precedenti decreti di questa Presidenza laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto:

1. NORME COMUNI

Restano in vigore tutte le norme precauzionali in materia di tutela della salute già adottate con i precedenti decreti emanati da questa Presidenza, in linea con quanto concordato col sig. Presidente della Corte di Appello e col sig. Procuratore Generale della Repubblica n. 218/2020 CA e n. 50/2020 PG dell'8 maggio 2020 fondato sul Documento Unico di Valutazione dei rischi redatto dal responsabile per la Sicurezza PP, ed in particolare:

- a) È vietato l'accesso agli uffici giudiziari ubicati nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli a persone che presentino temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi; in tal caso, il personale di magistratura ed il personale amministrativo e giudiziario è invitato a non presentarsi in ufficio, comunicando la circostanza al competente ufficio del personale; allo stesso fine, presso tutti gli ingressi del NPG sono predisposti presidi con personale dedicato;
- b) È fatto obbligo alle persone che avranno accesso al NPG di attenersi ai percorsi obbligati, ove indicati, e ad osservare scrupolosamente la segnaletica installata; non è consentito sostare né all'esterno delle aule né in piazza coperta senza giustificato motivo ed è comunque obbligatorio rispettare la distanza sociale minima di un metro lineare;
- c) Tutte le persone che avranno accesso agli uffici dislocati nel NPG sono obbligate ad indossare mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, N95 o FFP3 (senza valvola o, in caso contrario, con mascherina chirurgica sovrapposta) e, per le attività a diretto contatto con il pubblico, guanti usa-e-getta;
- d) È obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro lineare tra le persone, in tutti i locali di lavoro ed anche negli spazi comuni;
- e) E obbligatorio lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante presente negli erogatori installati nei locali lavorativi e negli spazi comuni;
- f) Tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ossia senza partecipazione di pubblico;

2. GESTIONE DELLA CATENA DEI CONTAGI

Si rimanda al Vademecum predisposto dalla Dirigenza Amministrativa, come aggiornato con successiva nota del 23 ottobre 2020).



3. TRIBUNALE

- a) L'accesso pedonale alle aule del lotto I avviene dal varco di piazza Porzio, l'accesso al lotto H e al lotto III dal varco di piazza Cenni, mentre l'accesso di via Grimaldi è riservato a magistrati, avvocati e personale dipendente; l'unico accesso carraio, per il personale autorizzato, è quello di via Aulisio;
- b) Gli impianti elevatori possono essere utilizzati da non più di quattro persone contemporaneamente per volta quanto alle ascensori centrali delle Torri e due per tutti gli altri, posizionandosi i singoli occupanti agli angoli della cabina, come da cartellonistica che è affissa:
- c) Laddove si verificassero casi di positività al Sars-CoV2 all'interno della struttura giudiziaria, si procederà ad igienizzazione secondo le vigenti disposizioni sanitarie;
- d) L'accesso degli utenti, che devono recarsi negli uffici, è possibile solo previa esibizione della copia della prenotazione effettuata in via telematica. <u>Il sistema della prenotazione in via telematica per gli accessi al NPG è sospeso solo per il mese di agosto</u>;
- e) L'accesso alle aule di udienza è possibile solo fino alla capienza massima indicata sull'esterno di ciascuna aula;
- f) Nella zona della Piazza Coperta, dove sono presenti i front office dell'Unep, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, gli Istituti Bancari, i punti di ristoro etc., i soggetti che sono in attesa dovranno rispettare le distanze di sicurezza e porre particolare attenzione a non intralciare i corridoi di transito.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Tutti gli utenti che intendono accedere alle Cancellerie devono essere previamente prenotati e devono esibire ricevuta della prenotazione; a tale regola fa eccezione esclusivamente il Front-Office Penale.

Si deroga a tale disposizione per il solo mese di agosto.

Possono essere ammessi in Ufficio i difensori che debbono svolgere adempimenti connessi alle udienze celebrate nella giornata, e relativamente ai soli fascicoli trattati in quella udienza.

SETTORE CIVILE E LAVORO

Le udienze di cui sia già stata disposta la celebrazione in forma cartolare continuano ad essere trattate con modalità a trattazione scritta, ai sensi della normativa transitoria, di cui all'art. 221, comma 4, d.l. 34 del 19 maggio 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 e confermato dall'art. 23 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020.



I Giudici delle sezioni civili e del lavoro possono disporre la revoca del decreto di trattazione in forma scritta esclusivamente laddove sia assolutamente necessaria la presenza delle parti (ad esempio per il tentativo di conciliazione), dandone comunicazione al Presidente della sezione.

Quei processi che, quindi, debbono essere trattati necessariamente in presenza, sono fissati ad orari distanziati tra loro di almeno 20 minuti. Laddove sia necessaria l'escussione dei testi, i Giudici potranno valutare l'opportunità di applicare l'art. 257-bis c.p.c. (testimonianza in forma scritta); l'autentica della sottoscrizione, esente da diritti, potrà essere curata dal personale della relativa cancelleria, il giorno dell'udienza o i giorni precedenti previa prenotazione.

Con riferimento ai procedimenti in materia di immigrazione e per le convalide di sfratto, i Presidenti delle Sezioni interessate adottano gli opportuni provvedimenti in relazione alla specificità di tali procedimenti e anche in attuazione dei protocolli stipulati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Sulla scorta di quanto previsto nelle linee guida deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 04 novembre 2020, i giudici continuano a celebrare, laddove possibile, le udienze mediante la modalità della trattazione scritta.

Con nota del 10 novembre 2020 (prot. 10191-U) i giudici sono stati invitati a trattare in via telematica, anche in assenza di un obbligo di legge, le istanze che le parti abbiano formulato e depositato nelle medesime modalità, nonché a disporre il rinvio dei procedimenti con provvedimenti telematici e non cartacei.

SETTORE PENALE

DIBATTIMENTO

Restano in vigore, e sono, pertanto, prorogate fino al 31 dicembre p.v., le disposizioni di cui al decreto di questa Presidenza n. 310/2020.

In particolare:

- a) Tutti i procedimenti e i processi penali saranno celebrati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., ossia senza partecipazione di pubblico;
- b) I difensori avranno cura di recarsi in Tribunale nel rigoroso rispetto dell'orario di fissazione loro comunicato e potranno sostare nelle aree antistanti l'aula di udienza, osservando il prescritto distanziamento sociale ed usando i dispositivi di protezione individuale;
- c) Per quanto riguarda i ruoli monocratici, ciascun giudice può trattare, per ogni udienza, un numero massimo di procedimenti non superiore a 20, selezionati secondo un rigoroso ordine di priorità, vale a dire processi con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare, con costituite parti civili (in particolar modo per reati commessi contro fasce deboli) e, se del caso, di più risalente iscrizione, nonché processi per i quali non è imminente la prescrizione dei reati contestati.
- d) Resta fermo che il numero dei fascicoli per udienza può eccezionalmente variare laddove:



- tra i processi da trattare, ve ne siano uno o più con diversi imputati detenuti ovvero caratterizzati da evidente complessità, ragion per cui il numero potrà essere proporzionalmente ridotto secondo il prudente apprezzamento del magistrato procedente;
- successivamente alla redazione dell'elenco, pervengano alla cancelleria e vengano, quindi, iscritti sul ruolo del magistrato procedente per la prima udienza nuovi processi, ragion per cui il numero potrà essere aumentato aggiungendo solo quelli nei confronti di imputati detenuti ovvero sottoposti ad altra misura cautelare.
- e) I processi da trattare in ciascuna udienza devono essere suddivisi in due fasce orarie, la prima dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e la seconda dalle ore 12:00 fino al termine dell'udienza.

Si invitano i giudici a prevedere una più dettagliata suddivisione oraria al fine di evitare il prolungarsi dei tempi di attesa.

- f) I processi da trattare devono essere indicati in un apposito elenco, stilato mediante l'adozione del modello allegato, riportante i numeri di registro generale (sia delle notizie di reato che di dibattimento) e le fasce orarie, <u>da trasmettere con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima</u>, all'Ufficio di Presidenza di questo Tribunale per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica di Napoli, per la citazione dei testi, e all'Ufficio Innovazione, per la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale.
- g) Ravvisata, altresì, l'opportunità, al fine di non vanificare la *ratio* del contenimento del pericolo di contagio sottesa al presente provvedimento, che ciascun magistrato:
- non rinvii nel corso dell'udienza i processi non inseriti negli elenchi sopra indicati;
- provveda, con separato decreto, ad indicare alle cancellerie le date delle udienze in cui detti processi saranno trattati, avendo cura di individuare una data tale da consentire alle stesse di poter svolgere, in maniera proficua e sostenibile, il proprio lavoro.

Attesa l'imprevedibilità dell'attuale quadro epidemiologico, si rivolge esplicita raccomandazione ai giudici del settore dibattimentale di osservare il limite dei 20 processi per ciascuna udienza anche nel corso del primo semestre dell'anno 2022, salva diversa disposizione che dovesse essere successivamente adottata da questa Presidenza.

SEZIONE GIP\GUP

Per l'organizzazione della sezione GIP\GUP si rimanda ai provvedimenti, allegati al decreto n. 165/2020, e in particolare alle linee guida di questa Presidenza dell'8 maggio 2020, integrate con nota del Presidente della Sezione GIP/GUP del 19 giugno 2020, da intendersi qui integralmente recepiti.



TRIBUNALE DEL RIESAME

Attesa l'intrinseca urgenza dei procedimenti trattati, le attività del Tribunale del Riesame continuano regolarmente, con la trattazione di tutti i procedimenti fissati.

4. UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

DISPOSIZIONI COMUNI AL SETTORE CIVILE DI TUTTI GLI UFFICI DEL CIRCONDARIO

Restano ferme le modalità organizzative dei servizi di Cancelleria, disciplinate nei decreti 110 dell'8 maggio 2020 e 331 del 27 novembre 2020 di questa Presidenza, qui sinteticamente riportate:

- l'accesso a tutti i servizi (anche cancellerie) dell'ufficio (<u>fatta eccezione per il Ruolo Generale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli</u>) avverrà previa prenotazione (telefonica e/o telematica) sì da garantire un ingresso ad orari fissi, per un numero limitato di soggetti;
- l'iscrizione delle cause a ruolo avverrà con invio a mezzo PEC, fatto salvo, in alternativa l'utilizzo del servizio postale;
- sarà possibile, eccezionalmente ed in via assolutamente residuale, l'iscrizione cartacea delle cause da parte dei cittadini che non si avvalgono di difesa tecnica.

Ufficio del Giudice di Pace di NAPOLI.

Essendo lo stesso allocato in edificio (la Caserma Garibaldi in via Foria) avente un numero limitato di piani (quattro) e potendo gli elevatori, in numero assai limitato e di ridotta estensione, costituire veicolo di propagazione del contagio, è vietato l'utilizzo degli ascensori a tutti i soggetti (per qualsiasi ragione essi accedano all'Ufficio) che non dichiarino di avere patologie tali che non consentano loro di utilizzare le scale; al fine di tutelare la salute degli utenti, in particolare dei soggetti obbligati per ragione di salute all'uso dell'ascensore, gli stessi vengano utilizzati da una persona per volta; le due distinte scalinate per l'accesso ai piani superiori, in prosieguo di un primo scalone centrale (di rilevante ampiezza), dell'edificio di Caserma Garibaldi potranno essere utilizzate una in salita e l'altra in discesa, per consentire una più agevole percorrenza degli utenti;

Restano ferme le disposizioni organizzative espresse nell'ordine di servizio emanato l'8 maggio 2020, e confermate dall'ordine di servizio del 25 febbraio 2021) dal Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.



UDIENZE CIVILI

Restano in vigore le disposizioni di cui ai decreti nn. 165/2020 e 287/2020, e successive proroghe (326/2020, 3/2021 e 87/2021) non difformi da quanto statuito nei decreti n. 205 e 210/2021.

Con detto ultimo decreto è stato disposto che ciascun Giudice di Pace di Napoli, a far data dal 1° settembre 2021, possa trattare fisicamente soltanto **20 procedimenti** per udienza, cui aggiungere un pari numero di procedimenti fissati ex artt. 181 e 309 c.p.c., normalmente individuati tra quelli di più antica iscrizione a ruolo.

Come stabilito, altresì, nel successivo decreto n. 210/2021, nel rispetto del suindicato limite dei venti procedimenti, è fatta salva la possibilità per ciascun giudice di pace di trattare un numero massimo di 10 cause di prima udienza, con preferenza per quelle previste dall'art. 615 c.p.c.

Si rammenta che le disposizioni di cui ai succitati decreti 205 e 210 hanno validità fino al 30 novembre 2021, con riserva di separata ulteriore proroga.

Inoltre, come statuito nel decreto n. 30 del 2 febbraio 2021, i giudici di pace possono, previo accordo delle parti costituite, trattare ulteriori sei procedimenti mediante il ricorso alla trattazione da remoto.

I procedimenti in presenza devono essere trattati per fasce orarie di minuti 70 ciascuna.

L'individuazione dei procedimenti da trattare per ciascuna fascia deve rispettare rigorosamente il criterio della iscrizione a ruolo della causa (i più antichi nella fascia iniziale e poi a seguire); in ogni caso i procedimenti sono trattati uno per volta, il magistrato è tenuto a verificare che vi presenzino solo i soggetti che ne hanno diritto ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e non è consentito ai soggetti aventi diritto a presenziare all'udienza di trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento.

UDIENZE PENALI

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto n. 165/2020, a sua volta prorogato, e in parte modificato, dai decreti nn. 232/2020, 259/2020, 360/2020. 8/2021 e 84/2021. Tali disposizioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre p.v.

In particolare:

- a) Ciascun Giudice di Pace di Napoli tratta fisicamente n. 10 procedimenti per udienza, individuati secondo i criteri espressi nel decreto n. 118/2020, come integrato dal decreto n. 147/2020;
- b) Resta fermo il limite delle sei udienze mensili per ciascun giudice onorario ed ognuno di essi non può celebrare più di due udienze settimanali, alternando, ove possibile, la settimana in cui verrà celebrata una sola udienza a quella in cui ne verranno celebrate due.



Uffici del Giudice di Pace di BARRA, ISCHIA, CAPRI e PROCIDA (settore civile)

Con il decreto n. 205/2021 è stato previsto che ciascun Giudice di Pace di Barra tratti fisicamente **20 procedimenti** per udienza, cui aggiungere un pari numero di procedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., individuati secondo i criteri espressi nel decreto n. 118/2020 come integrato dal decreto n. 141/2020 di questa Presidenza.

Inoltre, a parziale modifica del decreto n. 77 del 15 marzo 2021, è stato stabilito che <u>i</u> magistrati onorari dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra possono trattare, sempre nel rispetto del limite dei venti procedimenti, un numero massimo di **dieci procedimenti** di prima udienza, con preferenza per quelli previsti dall'art. 615 c.p.c.

<u>Si rammenta che il decreto n. 205/2021 ha validità a partire dal 1° settembre fino al 30 novembre p.v., con riserva di separata ulteriore proroga,</u> e sono fatte salve le disposizioni non difformi previste nei precedenti decreti.

Inoltre, come statuito nel decreto n. 30 del 2 febbraio 2021, i giudici di pace possono, previo accordo delle parti costituite, trattare ulteriori sei procedimenti mediante il ricorso alla trattazione da remoto.

Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quelle contenute nel decreto n. 77/2021 – come modificate dal citato decreto n. 205/2021 – valgono altresì per gli Uffici del Giudice di Pace di Ischia, Capri e Procida.

Con decreto n. 211 del 26 ottobre 2020, la cui vigenza è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, in considerazione della mancanza di personale addetto all'Ufficio del Giudice di Pace di Capri, le udienze dinanzi al predetto Ufficio sono celebrate presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A, piano 8, stanza n. 20 nella giornata di giovedì di ogni settimana.

In ordine al deposito degli atti in scadenza nei giorni in cui il predetto Ufficio sarà chiuso al pubblico si evidenzia che gli stessi, come da previsione normativa di ordine generale, possono essere depositati a mezzo del servizio postale con raccomandata o a mezzo PEC, ovvero, solo in casi di urgenza, presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale.

Uffici del Giudice di Pace di BARRA, ISCHIA, CAPRI e PROCIDA (settore penale)

Le udienze del Giudice di Pace di Barra, Ischia, Capri e Procida sono celebrate come da previsione tabellare (un'unica udienza settimanale per Barra, Ischia e Capri ed una mensile per Procida).

Con il decreto n. 296/2020, prorogato con i decreti nn. 366/2020, 4/2021 e 86/2021, quanto agli Uffici del Giudice di Pace di Ischia e Barra, sono trattati al massimo n. 10 processi ad udienza e preferibilmente procedimenti di cd. "pronta definizione" quali ad es. quelli aventi ad oggetto reati perseguibili a querela in cui, a seguito del tentativo di conciliazione, sia stata già presentata ovvero- sia ragionevolmente prevedibile la remissione della querela stessa, ovvero casi di ricorso immediato ex art. 21 D.lvo 274/2000 ovvero quei procedimenti in cui il rinvio sia stato effettuato per la sola discussione.



Le predette disposizioni sono state estese anche agli Uffici del Giudice di Pace di Capri e Procida con il decreto n. 16/2021, prorogato con decreto n. 85/2021.

Le udienze da celebrare dinanzi al Giudice di Pace di Capri sono trattate presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A, piano 8, stanza n. 20 il primo martedì di ogni mese. In ordine al deposito degli atti in scadenza nei giorni in cui il predetto Ufficio sarà chiuso al pubblico si evidenzia che gli stessi, come da previsione normativa di ordine generale, potranno essere depositati a mezzo del servizio postale con raccomandata o a mezzo PEC, ovvero, solo in casi di urgenza, presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale.

Tutte le predette disposizioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2021, ad eccezione di quanto stabilito in ordine alla celebrazione delle udienze del Giudice di Pace di Capri presso il Nuovo Palazzo di Giustizia, che ha validità, giusta decreto n. 211/2021, fino al 30 settembre p.v.

Si comunichi il presente decreto al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale della Repubblica, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di sezione e al Magistrato Coordinatore della Sezione Distaccata di Ischia, a tutti i magistrati del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, al Dirigente Amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, alle RSU e alle OOSS.

Si dispone che il presente decreto sia inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG -, al Consiglio Giudiziario e pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli.

Il Direttore della Segreteria dr. Domenico Cardullo Il Presidente del Tribunale dr.ssa Elisabetta Garzo